



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 13/12/2018

Proposta n. 68 del 06/11/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ART. 31, C 4BIS DEL D.P.R. 380/2001, DA COMMINARE A SEGUITO DELLA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE.

L'anno 2018, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 20:00 e segg., presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
CORSARO GIUSEPPE MARCO	Consigliere Comunale	X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X	
TENERELLO MICHELE	Consigliere Comunale		X
LA SPINA ANDREA	Consigliere Comunale	X	
ABBADESSA ALFIA	Consigliere Comunale	X	
ARENA ANTONINO	Consigliere Comunale		X
VITRANO CRISTIAN SANTO	Consigliere Comunale	X	
ADORNETTO SALVATORE	Consigliere Comunale		X
FURIA GAETANO	Consigliere Comunale	X	
ZANGHI' ROSA	Consigliere Comunale	X	
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X	
LUPO FEDERICO	Consigliere Comunale	X	
RAPISARDA ANDREA	Consigliere Comunale	X	
PESTONI AGATA	Consigliere Comunale	X	
FALA NATALE	Consigliere Comunale	X	
SCALETTA SALVATORE	Consigliere Comunale		X
MARINO VENERANDO	Consigliere Comunale	X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X	
VITTORIO GIUSEPPA	Consigliere Comunale		X
DI STEFANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
SANTONOCITO NUNZIO	Consigliere Comunale	X	
CONSOLI VITTORIA	Consigliere Comunale		X
CARUSO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	
PUGLISI VALENTINA	Consigliere Comunale	X	
TOTALE		18	6

Il Presidente del Consiglio, Sig.ra dott.ssa Agata Pestoni, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta Consigliere Anziano Matteo Marchese

Partecipa alla seduta il II Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Vitrano C.S., Ceglie L. e Marino V.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 31 del DPR n. 380/2001 al comma 4bis recita:

“L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo compreso tra €.2.000 e €.20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27, ivi comprese le aeree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”

Il comma 4ter stabilisce che *“ I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aeree destinate a verde pubblico.”*

Considerato che quanto sopra introdotto ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto misura non alternativa alla demolizione bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima prevista dal comma 4bis sopra citato;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 16 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto il recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR del 06-06-2001 n. 380 e ss. mm. ii.;

Considerato che per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34 del citato DPR n. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4bis dell'art. 31 in esame non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'A. C. dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza.

Ritenuto, a garanzia dell'esigenza di certezza, nonché del buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo al riguardo le singole fattispecie di riferimento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di inottemperanza alla demolizione;

Precisato che tali sanzioni amministrative previste dal comma 4bis dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 sono applicabili per i seguenti interventi:

- a) interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo;
- b) interventi realizzati in totale difformità al titolo abilitativo;
- c) interventi realizzati con variazioni essenziali al titolo abilitativo;

Considerato che occorre approvare con urgenza le modalità di applicazione e di pagamento delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 4bis del DPR n. 380/2001, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;

Visto il DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la L.R. Siciliana n. 16 del 10-08-2018;

Visto l'O.R. EE. LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

di approvare il Regolamento (allegato A) per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 31 comma 4bis del DPR n. 380/2001, da comminare agli autori di illeciti edilizi che non ottemperano alla ordinanza di demolizione.

Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'A.C. in termini d'impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonino Parisi

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile di Settore
DI STEFANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

La Presidente del Consiglio comunale Agata Pestoni passa alla trattazione del 3° punto dell'O.d.G., riguardante la proposta consiliare n. 68 del 06/11/2018: "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative, Art. 31, C 4bis del D.P.R. 380/2001, da comminare a seguito della inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive". È presente in aula l'assessore Stefano Santagati.

La Presidente cede la parola all'assessore Santagati, che si è occupato della stesura di questo regolamento.

L'assessore Santagati fa presente come questa proposta di deliberazione di regolamento vada incontro alla esigenza degli uffici di dover stabilire, più in dettaglio, in aggiunta all'acquisizione al patrimonio comunale del bene dell'opera abusiva non demolita, i criteri e l'entità delle sanzioni pecuniarie da comminare, nella misura da euro 2.000 a 20.000 mila secondo quanto previsto dalla L.R. 10/08/2016 n. 16 in recepimento del D.P.R. 380/2001 come modificato, nei confronti di coloro che non ottemperano all'ordinanza di demolizione a seconda della tipologia dell'abuso commesso e della volumetria della superficie interessata. L'assessore aggiunge come detto sistema sanzionatorio vada collocato all'interno dell'attività di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, cui è direttamente impegnata anche questa amministrazione comunale.

Il consigliere Di Stefano fa presente come il regolamento sia passato dalla seconda Commissione, che lo ha valutato. Dichiaro di comprendere, in linea di massima, l'esigenza di presentazione di un regolamento di questo tipo. Chiede, tuttavia, ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri individuati per l'entità delle sanzioni ed a come sono state calcolate dette somme.

L'assessore Santagati riferisce come, in uno degli articoli, sia disciplinato proprio il rapporto di proporzionalità della misura della sanzione col volume o superficie della costruzione abusiva, per cui in proporzione a questi elementi opera una specifica tariffa a metro cubo, dell'ordine di 100 euro al metro cubo moltiplicato per il volume o la superficie interessata. Aggiunge come, per gli abusi che non comportano volumi, venga stabilito un minimo, mentre se si superano i 20.000 euro, in caso di eccessivi volumi, ci si ferma a quell'importo.

La Presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 1 del regolamento proposto:

"REGOLAMENTO DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, ART. 31, C. 4BIS DEL DPR 380/2001, DA COMMINARE A SEGUITO DELLA INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILI ABUSIVE.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Oggetto del presente regolamento è la individuazione dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare a seguito di accertata inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001, così come recepito dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione".

Alle ore 21:26 escono i consiglieri La Spina A. e Rapisarda A. Consiglieri presenti n. 16.

La Presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 1, che ottiene n° 13 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Caruso D. e Puglisi V.) e n. 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.). A chiusura della votazione, la Presidente dichiara approvato l'art. 1.

La Presidente procede alla lettura dell'art. 2 del regolamento proposto:

"Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire le opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali".

La Presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione l'art. 2 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 13 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Caruso D. e Puglisi V.) e n. 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.).

La Presidente procede alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto:

"Art. 3 - Determinazione delle sanzioni.

Il comma 4bis, dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, prevede che l'autorità competente, constatata l'inosservanza alla ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 Euro e 20.000,00 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così definite ed individuate dal presente regolamento:

"SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE DI ABUSI EDILIZI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI."

1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie e volume:

2.000,00 € (diconsi duemila Euro).

2) Interventi che hanno comportato un aumento di superficie lorda:

100,00 €/mq. (diconsi cento Euro al metro quadro di superficie lorda). Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

3) Interventi che hanno comportato un aumento di volume:

30,00 €/mc. v.p.p. (diconsi trenta Euro al metro cubo di volume vuoto per pieno). Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

4) Interventi che hanno comportato aumento di volume e di superficie:

il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3. Si applica la sanzione minima di 2.000,00 Euro e massima di 20.000,00 Euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie.

5) Interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27, comma 2, DPR n. 3080/2001 e s.m.i. ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o

molto elevato. Si applica la sanzione massima, indipendentemente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate, di 20.000,00 Euro".

Il consigliere Di Stefano chiede all'assessore se c'è un coefficiente che viene utilizzato per l'individuazione dei 100 euro a metro quadro o dei 30 euro al metro cubo e tutto il resto, oppure se è stata fatta una scelta discrezionale in tal senso, per cui detti valori siano sempre modificabili.

L'assessore Santagati risponde che il parametro è fisso e se un abuso comporta aumento di superficie e di volume si fanno i due conteggi 100 euro al metro quadrato per la superficie ampliata, 30 euro al metro cubo, perché ogni mq. sono tre metri cubi, per cui cento diviso tre fa trentatré e si applica il maggiore dei due. Specifica, dunque, che si fanno i due conteggi, per cui se non c'è aumento di volume si applica il minimo, mentre se si superano i 20.000 euro si applicano i 20.000 euro. Fa presente, comunque, che si tratta di un parametro fisso, ma che può essere sempre modificato dal Consiglio comunale.

La Presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 3 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente, ovvero con n° 13 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Caruso D. e Puglisi V.) e n. 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.).

La Presidente procede, quindi, alla lettura dell'art. 4 del regolamento proposto:

"Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate.

Per eventuali interventi edilizi abusivi non compresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile di Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile del Settore".

La Presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 4, che ottiene n° 11 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Santonocito N. e Caruso D.), n° 1 voto contrario (Corsaro G.M.) e n. 4 astenuti (Zanghì R., Ceglie L., Di Stefano G. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la Presidente dichiara approvato l'art. 4.

La Presidente procede alla lettura dell'art. 5 del regolamento proposto:

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento.

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai precedenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore "Polizia Municipale e Sportello Antiabusivismo Edilizio" e successivamente notificato all'interessato.

È ammessa la rateizzazione degli importi dovuti, in numero sette rate semestrali, di cui la prima da versare al momento della richiesta di rateizzazione, maggiorando le sei rate residue degli interessi legali. La predetta rateizzazione potrà essere concessa a richiesta dell'interessato che dichiara di trovarsi in condizioni economiche disagiate, previa presentazione di idonee garanzie finanziarie a mezzo di fidejussione bancaria o

assicurativa rilasciate da imprese di assicurazione che garantisca l'importo da versare.

Il debito residuo potrà essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento delle residue rate senza interessi.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica della sanzione, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute gravate dagli ulteriori interessi legali ed oneri previsti per legge”.

La Presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 5, che ottiene n° 12 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N. e Caruso D.) e n. 4 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R., Ceglie L. e Puglisi V.). A chiusura della votazione, la Presidente dichiara approvato l'art. 5.

La Presidente procede alla lettura dell'art. 6 del regolamento proposto:

“Art. 6 - Destinazione dei proventi.

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4ter, del DPR n. 380/2001, pertanto verranno introitati in apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita da istituire, e potranno essere utilizzati esclusivamente per la demolizione delle opere abusive e rimessa in pristino delle aree residue nonché per l'acquisizione di attrezzature e aree destinate a verde pubblico”.

La Presidente, in assenza d'interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 6, che ottiene n° 13 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Caruso D. e Puglisi V.) e n. 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.). A chiusura della votazione, la Presidente dichiara approvato l'art. 6.

Il consigliere segnala come il proprio gruppo sia rimasto in aula per ottemperare ad un regolamento, che prevede che chi sbaglia paga, anche se, su alcuni suoi aspetti, dichiara di non essere convinto, per cui questo Consiglio, in futuro, lo potrebbe ulteriormente migliorare. Fa presente, comunque, che la maggioranza non esiste in aula e che i voti dal primo articolo in poi sono sempre stati 11 di maggioranza e 5 dei gruppi di opposizione, che sono rimasti in aula per onorare il ruolo del Consiglio comunale. Dichiara, in ogni caso, di essere rimasti in aula come segnale di coscienza civica e di distensione istituzionale, tenuto conto di essere totalmente insoddisfatti dell'assenza in aula della maggioranza, che non c'è stata in Consiglio comunale né all'apertura né alla chiusura della trattazione del punto. Annuncia che il proprio gruppo esprimerà un voto di astensione, in coerenza col voto espresso precedentemente con riferimento ai vari articoli.

Il consigliere Di Stefano fa presente di avere seguito, già in Commissione, la stesura di questo regolamento e di avere, in precedenza, esitato positivamente quasi tutti i suoi articoli. Aggiunge di avere, comunque, apprezzato le spiegazioni date all'assessore Santagati. Dichiara, pertanto, che, anche se c'è un articolo che pone un po' di discrezionalità, dato che, in linea di massima, resta tutto modificabile, la votazione finale del proprio gruppo su questo regolamento sarà positiva.

La Presidente sottopone, infine, a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, con annesso regolamento composto da n. 6 articoli, così come già approvati, la quale ottiene n° 13 voti favorevoli (Marchese M., Abbadessa A., Vitrano C.S., Furia G., Arena F., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Caruso D. e Puglisi V.) e n. 3 astenuti (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie L.).

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 68 del 06/11/2018 concernente: "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative, Art. 31, C 4bis del D.P.R. 380/2001, da comminare a seguito della inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive";

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 06 novembre 2018, avente ad oggetto: "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative, Art. 31, C 4bis del D.P.R. 380/2001, da comminare a seguito della inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive", con annesso testo regolamentare composto da n. 6 articoli.

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano
Matteo Marchese

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
dott.ssa Agata Pestoni